



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Via Milano, 76 – 00184 Roma
Tel. +39 0648291203 – fax +39 064814968
dg-er@beniculturali.it

Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito "Codice";

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, con cui sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 recante "Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici", come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;

VISTI gli articoli 197-205, nonché 253, commi 29 e 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" - e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 182 del sopra citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina in via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis dello stesso Codice, l'"acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 - "Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87 - "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Via Milano, 76 - 00184 Roma
Tel. +39 0648291203 - fax +39 064814968
dg-er@beniculturali.it

VISTO l'articolo 45 - "Valore giuridico della trasmissione" - del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005";
CONSIDERATA la necessità di individuare con certezza l'ambito delle figure professionali che intervengono nelle attività conservative dei beni culturali, al fine di assicurare l'ottimale esecuzione dei relativi interventi;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa sopra indicata relativa alla qualifica di restauratore di beni culturali, anche agli effetti dell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice;
VISTE le Linee guida applicative richiamate dall'articolo 182 del Codice, emanate con decreto ministeriale in data 13 maggio 2014;

DECRETA

Art. 1

Oggetto del bando

1. È indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-novies del Codice.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione alla selezione

Alla procedura di selezione pubblica di cui al presente bando può partecipare chi alla data di pubblicazione del presente bando sia in possesso dei titoli ed abbia svolto le attività di cui all'allegato B del Codice, conseguiti ed espletati nei termini fissati dal comma 1-ter dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'articolo 3, comma 4 del presente bando.

Art. 3

Procedura di selezione pubblica

1. Ai sensi dell'articolo 182, comma 1-ter, la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi indicati nell'allegato B del Codice.
2. La valutazione è effettuata da apposita Commissione che sarà nominata dall'Amministrazione, con successivo provvedimento.
3. L'espletamento della procedura avviene in conformità a quanto stabilito nell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nelle linee-guida approvate con decreto ministeriale 13 maggio 2014 e nel presente bando.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nell'allegato B del Codice:
 - a) il punteggio previsto dalla tabella 1 spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012.



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Via Milano, 76 - 00184 Roma
Tel. + 39 0648291203 - fax + 39 064814968
dg-er@beniculturali.it

- b) il punteggio previsto dalla tabella 2 spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012.
 - c) il punteggio previsto dalla tabella 3 spetta per l'attività di restauro conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
5. In particolare, ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B del Codice:
- a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'*allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86*;
 - b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
 - c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
 - d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
 - e) i titoli di studio e gli attestati rilasciati in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano (effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione).
6. Ai fini dell'individuazione dei settori di competenza per i quali si acquisisce la qualifica di restauratore si applica quanto stabilito al comma 1-novies del citato articolo 182:
- a) i titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B del Codice consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B del Codice, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti.
 - b) le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B del Codice consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B del Codice, cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.
 - c) l'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B del Codice consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B del Codice, cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni.
7. Per i titoli di studio conseguiti in altro Paese dell'Unione Europea, la verifica della corrispondenza avrà luogo ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29.
8. I titoli di studio e gli attestati rilasciati in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano (effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione).



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Via Milano, 76 - 00184 Roma
Tel. + 39 0648291203 - fax + 39 064814968
dg-er@beniculturali.it

9. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 300 punti, ai sensi dell'articolo 182, comma 1-ter del Codice.

10. L'esito della selezione, con il punteggio e il settore o i settori conseguiti, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 4

Modalità di inoltro della candidatura e allegati alla domanda

1. La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2015, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica che sarà resa disponibile tramite apposita comunicazione nel sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Alla domanda di partecipazione è allegata copia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento equipollente.

2. Il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ed al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali è dichiarato e documentato dal candidato utilizzando il sistema informatico che viene reso disponibile nel sito istituzionale del Ministero, www.beniculturali.it, a partire dal 31 agosto 2015, secondo le modalità di cui al successivo comma 3, e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle linee-guida approvate con decreto ministeriale 13 maggio 2014.

3. Il candidato deve allegare alla domanda tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti necessari e lo svolgimento dell'attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici. Il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal candidato con autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora siano attestati da certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti. In questo caso il candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie al fine dell'individuazione di tale documentazione. Il candidato può comunque allegare la documentazione che ritenga utile al fine di agevolare la verifica e rendere più celere la procedura.

4. Ai sensi dell'articolo 182, comma 1, nella domanda l'interessato deve dichiarare i requisiti posseduti per ciascun settore ai fini dell'acquisizione del settore o dei settori specifici tra quelli indicati nell'allegato B.

5. Il Ministero valuterà la sussistenza dei requisiti previsti ai commi precedenti, sulla base dei criteri indicati nelle Linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice, emanate con decreto ministeriale 13 maggio 2014.

6. Per eventuali chiarimenti e/o supporto alla compilazione e trasmissione del modulo, è a disposizione dei richiedenti la seguente casella di posta elettronica: restauratori@beniculturali.it.

7. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito al possesso dei requisiti e di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione, fatte salve le conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Via Milano, 76 - 00184 Roma
Tel. + 39 0648291203 - fax + 39 064814968
dg-er@beniculturali.it

formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Iscrizione nell'elenco

1. Il conseguimento della qualifica è disposto con provvedimenti del Ministero e dà luogo all'inserimento in apposito elenco suddiviso per settori di competenza, reso accessibile a tutti gli interessati, utile a dimostrare il possesso della qualifica a ogni effetto di legge. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi anche di società esterne per il trattamento automatizzato dei dati personali finalizzato all'espletamento della selezione.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva è possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
2. La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo www.beniculturali.it ha valore di notifica nei confronti dei candidati interessati a partecipare alla presente procedura.
3. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana verrà data comunicazione della pubblicazione del presente Bando nel sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando decorrono i termini per l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

ROMA, *ci*
22 GIU. 2015

IL DIRETTORE GENERALE

Caterina Bon Valsassina